

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 19 GIU. 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

Vasto, li _____



IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 18.06.2019 N. 299

Oggetto: Consorzio di Bonifica Sud c/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti – Ricorso al Giudice tributario avverso il ruolo 2017/250256 – IRES periodo di imposta 2013 – Cartella esattoriale 032 2017 0002544324000 (R.G. n. 303/2018) – Presa d'atto della sentenza n. 104/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzione di segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 344/2003 relativo all'istituzione dell'imposta sul reddito delle società, più semplicemente detta IRES e considerato che i soggetti passivi dell'IRES e cioè i soggetti obbligati a pagare l'imposta, sono elencati all'articolo 73 del TUIR;

CONSIDERATO inoltre, che per una corretta applicazione dei criteri di determinazione del reddito è necessario precisare il significato di residenza e commercialità ai fini IRES (Art. 73 del TUIR);

CONSIDERATO che il concetto di commercialità presuppone che il soggetto IRES abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ossia produttive di reddito d'impresa;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Sud non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e pertanto non è soggetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c. "L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite...(omissis)...";

RICHAMATA la Delibera commissariale n. 13 del 10.01.2018 con la quale il Consorzio di Bonifica Sud, in persona del Commissario pro tempore, ha incaricato l'Avv. Maria Giovanna Pasquale per presentare, in nome e per conto dell'Ente intestato, formale Ricorso avverso la cartella di pagamento n. 032 2017 0002544324000, notificata in data 14.12.2017, emessa dall'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Chieti, avente ad oggetto il pagamento dell'IRES per l'anno 2013 pari ad € 7.319,75 oltre sanzioni ed interessi;

VISTA la sentenza n. 104/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti - sez. 1 - sul Ricorso R.G. n. 303/2018 proposto dal ricorrente Consorzio;

CONSIDERATO che con la suddetta sentenza, assunta al prot. cons. n. 2967 del 17.06.2019, la Commissione adita accoglie il Ricorso con compensazione delle spese di giudizio per mancanza del presupposto impositivo dato che ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D. L. n. 125/1989, convertito dalla Legge n. 214/1989, i Consorzi di Bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli Enti non commerciali "le attività

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale";

RITENUTO pertanto di richiedere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di nullità della pretesa tributaria di cui alla cartella in questione e il rimborso della relativa somma pari ad € 11.925,75;

VISTI i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

VISTI il Decreto Regionale di nomina n. 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, il Decreto di proroga del commissariamento n. 66 del 22.12.2017 ed il Decreto di proroga del commissariamento n. 95 del 28.12.2018;

Con i poteri conferitigli dai citati D.P.G.R.A.;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto della sentenza n. 104/2019, assunta al prot. cons. n. 2967 del 17.06.2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti -sez. 1 - sul Ricorso R.G. n. 303/2018 proposto dal ricorrente Consorzio, con la quale la Commissione adita accoglie il Ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, per mancanza del presupposto impositivo dato che ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D. L. n. 125/1989, convertito dalla Legge n. 214/1989, i Consorzi di Bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli Enti non commerciali *"le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale";*
2. di richiedere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di nullità della pretesa tributaria di cui alla cartella in questione e il rimborso della relativa somma pari ad € 11.925,75;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente (www.consorziobonificasud.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio Ragioneria e al Capo Settore Amministrativo per gli adempimenti di competenza.



Il Commissario regionale
F.to (Dott. Franco Amicone)